



***Comune di Casoria***  
***Città Metropolitana di Napoli***

Regolamento per l'applicazione del  
canone di concessione per  
l'occupazione delle aree e degli spazi  
appartenenti al demanio o al  
patrimonio indisponibile, destinati a  
mercati realizzati anche in strutture  
attrezzate

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2021

## **Indice**

- Articolo 1** – *Oggetto ed istituzione*
  - Articolo 2** – *Disposizioni generali*
  - Articolo 3** - *Presupposto del canone*
  - Articolo 4** - *Soggetto obbligato*
  - Articolo 5** - *Rilascio dell'autorizzazione*
  - Articolo 6** - *Criteri per la determinazione della tariffa*
  - Articolo 7** - *Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici*
  - Articolo 8** - *Determinazione delle tariffe annuali*
  - Articolo 9** - *Determinazione delle tariffe giornaliere*
  - Articolo 10** - *Determinazione del canone*
  - Articolo 11** - *Modalità e termini per il pagamento del canone*
  - Articolo 12** - *Rimborsi e compensazione*
  - Articolo 13** - *Accertamenti e recupero del canone*
  - Articolo 14** - *Sanzioni e indennità*
  - Articolo 15** - *Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico*
  - Articolo 16** - *Riscossione coattiva*
  - Articolo 17** - *Regime transitorio*
  - Articolo 18** - *Disposizioni finali*
- 
- Allegato A** – *Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici*

## **Articolo 1**

### **Oggetto ed istituzione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come disciplinato dai commi 837 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di seguito "canone".

2. Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è istituito nel territorio del Comune di Casoria a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

### **Articolo 3**

#### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

### **Articolo 4**

#### **Soggetto obbligato**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

### **Articolo 5**

#### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione di suolo pubblico nei mercati si rinvia alla disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia.

### **Articolo 6**

#### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

### **Articolo 7**

#### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità,

*intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.*

*2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente regolamento*

## **Articolo 8**

### **Determinazione delle tariffe annuali**

*1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, la tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.*

*2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione deliberati dalla Giunta Comunale.*

*3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.*

*4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.*

## **Articolo**

**9**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

*1. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.*

*2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto*

*ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione deliberati dalla Giunta Comunale.*

*3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.*

*4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.*

## **Articolo 10**

### **Determinazione del canone**

*1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.*

*2. Per le occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.*

*3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.*

*4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.*

## **Articolo 11**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

*1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione ovvero all'occupazione di fatto; qualora l'importo del canone superi euro 2.500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in 4 rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.*

2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 2.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, 30 maggio, 31 luglio e 30 settembre.

---

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 2.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti i corrispondenti bimestri successivi, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al successivo articolo 14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Il versamento del canone è effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice.

## **Articolo 12**

### **Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine di 5 anni a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

4. *Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.*

5. *Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.*

#### **Articolo 13**

##### **Accertamenti e recupero del canone**

1. *All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale, provvedono i soggetti competenti.*

2. *Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del codice della strada, sono trasmessi all'ufficio competente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di propria competenza.*

3. *Il Comune provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed alla applicazione delle indennità per le occupazioni realizzate abusivamente mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

#### **Articolo 14**

##### **Sanzioni e indennità**

1. *Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.*

2. *Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano:*

a) *una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le altre; queste ultime si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

b) *la sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla precedente lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*



3. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

4. Nei casi di tardivo o mancato o parziale pagamento del canone la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è fissata nella misura 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Articolo 15**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione realizzata in maniera abusiva.

## **Articolo 16**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene secondo le modalità e con le forme previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

## **Articolo 17**

### **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative al prelievo sostituito ai sensi del comma 838 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con la previgente forma di prelievo ovvero in via provvisoria costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone calcolati in base al presente regolamento.

## **Articolo 18**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

## ***Allegato A – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici***

1. *Ai fini dell'applicazione del canone le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.*

2. *Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.*

3. *Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.*

4. *Appartengono alla 1a categoria: \_\_\_\_\_*

- Via Principe di Piemonte*
- Via Circumvalazione Esterna*
- Via Marconi Guglielmo*
- Via Diaz*
- Via Pio XII*
- Strada Statale 87*
- Piazza Trieste e Trento*
- Piazza Cirillo*
- Via Nazionale delle Puglie*
- Via Arpino*
- Via Colasanto Domenico*

5. *Appartengono alla 2a categoria tutte le altre aree e spazi non comprese nel precedente comma 4.*